## PREMESSA

Il Decreto-Legge n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" introduce una serie di misure di potenziamento a sostegno dell'economia al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

Il *focus* della presente trattazione è sulle principali misure di natura fiscale e societaria di cui ai titoli III, IV e V del Decreto in esame. Seguiranno ulteriori e specifiche *Newsletter* in merito a determinate disposizioni del Decreto.

**LED Taxand**
Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

## INDICE

**PREMESSA** ..... 1

**1. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 60)** ..... 3

**2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI (ART. 61)** ..... 3

**3. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)** 4

**4. AGEVOLAZIONE PER AUTONOMI E SOGGETTI DI PIÙ RIDOTTE DIMENSIONI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A EURO 400.000 (ART. 62)** ..... 4

**5. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI AVENTI UN REDDITO COMPLESSIVO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 40.000 EURO (ART. 63)** ..... 5

**6. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55)** ..... 5

**7. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)** ..... 6

**8. EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 (ART. 66)** ..... 6

**9. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)** . 7

**10. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)** ..... 8

**11. SOSPENSIONE DEI PROCESSI CIVILI, PENALI E TRIBUTARI (ART. 83)** ..... 8

**12. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106)** ..... 9

# DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

(G.U. edizione straordinaria anno 161° n. 70)

## 1. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 60)

I versamenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## 2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI (ART. 61)

Il combinato disposto dell'art. 8 del D.L. n. 9/2020 e dell'art. 61 del Decreto prevede, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo, per tour operators e per altri soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto (quali, a titolo esemplificativo, il settore del turismo, dello sport, dell'arte e della cultura), la sospensione dei termini relativi:

a. ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
b. agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione trova applicazione fino al 30 aprile 2020 ovvero fino al 31 maggio 2020 per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Sono, inoltre, sospesi a favore dei medesimi soggetti i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per i soli soggetti operanti nel settore dello sport, di cui sopra, è previsto che i versamenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020

o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è possibile chiedere a rimborso quanto già versato.

## 3. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a Euro 2 milioni nel 2019 (se anno solare), sono sospesi i versamenti in scadenza tra il giorno 8 marzo e il 31 marzo 2020, per:

- ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973);
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- IVA.

Si precisa che la sospensione dei versamenti IVA opera, a prescindere dal volume di ricavi e compensi percepiti, per la generalità dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa In Italia sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dalle ritenute e dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

## 4. AGEVOLAZIONE PER AUTONOMI E SOGGETTI DI PIÙ RIDOTTE DIMENSIONI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A EURO 400.000 (ART. 62)

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto (art. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973) a condizione che nel mese precedente i contribuenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente

o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta.

## 5. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI AVENTI UN REDDITO COMPLESSIVO DI IMPORTO NON SUPERIORE A 40.000 EURO (ART. 63)

Tali soggetti possono beneficiare di un premio pari euro 100, ragguagliato ai giorni di lavoro prestati nel mese di marzo 2020 presso la sede ordinaria di lavoro. Tale bonus non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette e viene erogato dal datore di lavoro nella retribuzione relativa al mese di aprile 2020 e comunque al più tardi entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

## 6. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55)

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari, sia commerciali che finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate ("**DTA**") riferite sia alle perdite fiscali (senza applicazione del limite dell'80%) non ancora utilizzate alla data della cessione che all'eccedenza ACE non ancora dedotta.

Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. Viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. E' posto comunque un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti ed il credito d'imposta sorge per l'intero ammontare in detto istante. A decorrere da tale data, le quote di perdite e dell'eccedenze ACE riferibili alla conversione non potranno più essere utilizzate.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP, tali crediti non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti oppure possono essere chiesti a rimborso.

La conversione delle DTA non risulta applicabile alle società per le quali sia stato accertato lo stato (o il rischio) di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

La trasformazione in parola non è applicabile alle cessioni di crediti effettuate tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo oppure alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

## 7. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è previsto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito menzionato saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## 8. EROGAZIONI LIBERALI COVID-19 (ART. 66)

Al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in corso, sono previsti i seguenti incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020:

a. per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per le erogazioni effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
b. per gli imprenditori individuali e le società una deducibilità integrale dal reddito d'impresa nonché ai fini IRAP delle erogazioni in denaro effettuate per il tramite di specifici soggetti[1]. I

[1] Il riferimento è ai soggetti individuati con D.p.c.m. del 20 giugno 2000 ovvero (i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; (ii) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; (iii) altre

beni ceduti gratuitamente per il tramite dei medesimi soggetti non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del 28 novembre scorso in materia di erogazioni liberali in natura a favore degli enti del c.d. Terzo Settore.

## 9. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello. E', altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle suddette istanze. Se le istanze di interpello sono presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta e per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020. Sono, inoltre, sospesi i termini previsti nel regime di adempimento collaborativo o nella procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata tra contribuente e Agenzia delle entrate, negli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, nonché nelle procedure di fruizione del *patent box*.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.

Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso, tra cui, ad esempio, quelle formulate per ottenere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione o quelle relative alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

---

fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; (iv) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; (v) associazioni sindacali e di categoria.

## 10. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Tale previsione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì differiti al 31 maggio 2020 il versamento della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché quello della rata del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

## 11. SOSPENSIONE DEI PROCESSI CIVILI, PENALI E TRIBUTARI (ART. 83)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Durante questo lasso temporale, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (ad esempio, la notifica dei ricorsi introduttivi, il deposito di memorie e documenti, nonché i termini per la presentazione delle impugnazioni). Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è differito alla fine di questo periodo.

## 12. NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 106)

Si introducono delle disposizioni di carattere ordinamentale volte a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio (180 giorni) rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice Civile (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), nonché a facilitarne lo svolgimento nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio anche derogando alle disposizioni civilistiche e alle regole statutarie.

L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie di S.p.A, S.a.p.A, S.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, può prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Inoltre, per le S.r.l. è consentito che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante e le società cooperative e mutue assicuratrici, possono prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato per l'esercizio del diritto di voto, previsto dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento di deleghe e\o subdeleghe.

In caso di assemblee già convocate senza il ricorso alle deroghe sopra descritte, le società potranno prevederne il rinvio ovvero la riconvocazione delle stesse.

Si precisa in fine che le disposizioni descritte sono valide per le assemblee convocate fino al 31 luglio 2020 o comunque fino a quando sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.